

DELIBERA N. 465/20/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59*

della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 33 del 13 luglio 2020, recante “*Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali in 158 comuni della provincia di Trento e in 113 comuni della provincia di Bolzano nonché per l’elezione diretta dei consigli circoscrizionali in due comuni della provincia di Trento e in un comune della provincia di Bolzano*”;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 10 agosto 2020 (prot. n. 0340258), con la quale il Consigliere provinciale di Trento Alex Marini ha segnalato che “*a partire dal 18 luglio 2020 le autorità della provincia autonoma di Trento hanno stabilito di applicare il divieto sancito dal citato articolo 9 delle legge n. 28 del 2000, oscurando le sedute del Consiglio provinciale fino allo svolgimento delle elezioni comunali fissate il 20-21 settembre 2020 o fino all’eventuale ballottaggio programmato per domenica 4 ottobre 2020*” ed inoltre che “*Con il comunicato n. 1798 dell’8 agosto 2020 l’ufficio stampa della Provincia di Trento ha diramato il comunicato avente ad oggetto “Commercio, il commento del presidente e dell’assessore competente in merito all’impugnativa del Cdm” pubblicandolo successivamente sul sito istituzionale <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/>”;*

VISTA la nota del 15 settembre 2020 (prot. n. 0374544) con la quale il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento, a seguito della richiesta di istruttoria da parte dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni dell’11 agosto 2020 (prot. n. 0341550) ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia Autonoma di Trento e l’intera documentazione istruttoria. Al riguardo, il Comitato, dopo aver richiesto le controdeduzioni in data 19 agosto 2020 per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha ritenuto tali attività conformi alla disposizione normativa per cui ha proposto l’adozione di un provvedimento di archiviazione;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 21 agosto 2020, con la quale il Presidente del Consiglio provinciale di Trento, relativamente alla sospensione della “diretta delle sedute del Consiglio provinciale” ha richiamato quanto contenuto nella corrispondenza del Consiglio del mese di luglio ed agosto 2020 sulla decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale dall’inizio della campagna elettorale referendaria (18 luglio 2020), precisando che “*considerato che per le elezioni comunali ...alcuni consiglieri provinciali si presentano candidati alla carica di sindaco e a quella di consigliere comunale, si potrebbe ritenere che le trasmissioni in diretta delle sedute del Consiglio provinciale nel relativo periodo di par condicio dovrebbero esse sospese*”;

ESAMINATA, inoltre la nota del 26 agosto 2020 con la quale l'Ufficio stampa della Giunta Provinciale di Trento in merito al comunicato stampa dell'8 agosto 2020 precisa quanto segue:

- *il comunicato che secondo il consigliere Marini avrebbe violato le norme sulla "par condicio" previste dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000, riportava le dichiarazioni del presidente della Provincia e dell'assessore al turismo a commento dell'impugnativa, da parte del Governo nazionale, della nuova legge provinciale sul commercio, in forma impersonale, ovvero soltanto con l'indicazione della carica ricoperta, omettendo nome e cognome. Si tratta, come è del tutto evidente, di un provvedimento, quello impugnato, di grande rilevanza per la collettività;*
- *l'attività svolta dall'Ufficio stampa della Provincia riveste una funzione di servizio pubblico in quanto veicola alla cittadinanza, direttamente o attraverso i media, notizie sulle politiche e sui provvedimenti varati dalla Giunta provinciale, Una funzione pubblica che si ritiene debba poter essere garantita anche durante i periodi che precedono appuntamenti elettorali, ovviamente nel rispetto delle disposizioni di legge;*
- *per quanto riguarda la forma impersonale, si è ritenuto di riportare le dichiarazioni rese dal presidente della Provincia e dall'assessore in quanto esprimevano una precisa presa di posizione, peraltro critica nei confronti del Governo nazionale. Si è ritenuto l'uso della dichiarazione, peraltro diffusa in modo impersonale, modo più corretto per attribuire con precisione la paternità di un'opinione espressa a difesa di una precisa linea programmatica;*
- *il comunicato era dunque, "indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni", come recita l'articolo 9 della normativa sulla "par condicio";*

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria e dell'attività di comunicazione della Provincia Autonoma di Trento, oggetto di segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione*; b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*; c) *favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza*; d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale*; e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi*; f) *promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l’altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

RILEVATO che l’attività di informazione e comunicazione realizzata dalla Provincia Autonoma di Trento, interessata al *referendum* confermativo e al rinnovo dei Consigli comunali il 20 e 21 settembre 2020, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali;

RITENUTO che per la sovrapposizione cronologica delle consultazioni elettorali, le attività di comunicazione istituzionale sono individuate dalla legge n. 150/2000 a far data dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si configura in ordine temporale (18 luglio 2020) e coprono l’intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendarie e amministrative;

PRESO ATTO di quanto accertato dal Comitato Provinciale di Trento in ordine alle “Diretta sedute del Consiglio”, in particolare della nota del 21 luglio 2020 con la quale il Presidente del Consiglio “*ha informato i Consiglieri provinciali della decisione di sospendere le “dirette” fino alla conclusione delle campagne elettorali in essere (referendum e rinnovo organo amministrazioni comunali)*” e della conseguente scelta in costanza della campagna elettorale e in previsione delle candidature nel rinnovo degli organi comunali;

RITENUTO che la trasmissione in diretta ed integrale delle sedute degli Organi Consiliari di un Ente rappresenti una particolare ipotesi di programmazione informativa e non di comunicazione istituzionale, soggetta dunque al rispetto dei principi generali enunciati in materia di informazione dalla legge n. 28/00 (artt. 5 e 11 *quater*) e nelle disposizioni di attuazione, sempre che nella compagine consiliare non siano presenti soggetti politici candidati o da candidare;

PRESA VISIONE del comunicato stampa n. 1798 dell’8 agosto 2020, pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, oggetto di segnalazione ed accertamento da parte del Comitato provinciale competente, dal titolo “*Commercio, il commento del presidente e dell’assessore competente in merito all’impugnativa del Cdm*”, relativo alla decisione del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato la nuova legge

provinciale sul commercio, in merito alla disciplina delle aperture dei negozi nei giorni festivi;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto, pur non facendo riferimento ad alcun nominativo, fa menzione delle cariche istituzionali, Presidente ed assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia, che commentano l'accaduto, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nelle dichiarazioni si utilizzano espressioni enfatiche da parte dell'Amministrazione Provinciale con espressioni del seguente tenore *“Ci sembra un comportamento perlomeno contraddittorio - conclude il presidente della Provincia - che alla fine si trasforma in un motivo di orgoglio in più per continuare a promuovere norme che contribuiscono a migliorare non solo il Trentino, ma il Paese al quale apparteniamo, come riteniamo sia quella sulle chiusure domenicali”*;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento di archiviazione limitatamente alla decisione del Consiglio Provinciale di Trento di sospensione delle dirette del Consiglio in previsione della presentazione di candidature da parte dei componenti consiglieri provinciali;

RAVVISATA, invece, la non rispondenza della pubblicazione del comunicato stampa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, a tale fattispecie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO che, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione delle violazioni commesse, sono necessari, laddove possibili, comportamenti conformativi dell'Amministrazione consistenti nella rimozione delle conseguenze delle condotte in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla Provincia Autonoma di Trento di rimuovere dal proprio sito istituzionale il comunicato stampa n. 1798 dell'8 agosto 2020 dal titolo "*Commercio, il commento del presidente e dell'assessore competente in merito all'impugnativa del Cdm*" e di pubblicare sul medesimo sito, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza del comunicato stampa medesimo a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Provincia Autonoma di Trento e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone